

TRIBUNALE DI PISA

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Dr. Nicola Antonio Dinisi, Presidente rel.

Dr. Adone Orsucci, Giudice

Dr. Santa Spina, Giudice

Nella causa iscritta al n. ... /17 R.V.G., promossa da

... rappresentati e difesi dagli
avv. S. Lollini e E. P. Menzione, come da procura in atti in atti

Contro

SINDACO DI PISA, quale **Ufficiale di Governo**, **MINISTRO DELL'INTERNO** e **PREFETTO DI PISA**, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze

Con la partecipazione del **Pubblico Ministero**

Avente ad oggetto: ricorso ex art. 95 e ss del d.p.r. n. 396/2000 per rettifica di atto di stato civile

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso del 22.9.2017 ... anche in qualità di legale rappresentante del minore ... premesso: - di avere instaurato dall'anno ... una stabile relazione culminata nell'anno ... nella decisione di sposarsi in ... e nel 2016 nella richiesta di trascrizione di tale matrimonio in Italia avvenuta come unione civile ai sensi della l. n. 76/2016; - di avere nel tempo maturato il profondo desiderio di diventare padri e di essersi recati in California accedendo alle pratiche di procreazione medicalmente assistita; - che in esito a tali pratiche il ... era nato il figlio ... che per nascita aveva assunto lo status di cittadino americano; - che in origine il certificato di nascita di ... riportava il solo nominativo del padre biologico ... ed era stato

trascritto nel Comune di Pisa, luogo di residenza anagrafica dei ricorrenti; - che al fine di dare rilevanza giuridica alla situazione di fatto nella quale avevano congiuntamente assunto ed esercitato la responsabilità genitoriale nei confronti del bambino, i ricorrenti avevano proposto formale istanza di rettifica del certificato di nascita di ' all' autorità californiana al fine di far risultare nei documenti anagrafici statunitensi di ' che entrambi i ricorrenti erano padri del bambino ed avevano ottenuto dalla suddetta autorità la rettifica richiesta, come da documentazione prodotta; tanto premesso, chiedevano a questo Tribunale che fosse ordinato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pisa la trascrizione del nuovo certificato di nascita di ' come emendato in conformità alla legge californiana in cui ' risultavano entrambi genitori del minore, disponendo la rettifica o comunque l'annotazione del certificato di ' , originariamente trascritto presso lo Stato Civile del Comune di Pisa con il solo nome di ' , in modo che risultasse genitore anche '.

Fissata l'udienza di comparizione, si costituivano congiuntamente i resistenti indicati in epigrafe, rappresentati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che eccepiva l'inammissibilità della azione di rettificazione e ne sosteneva comunque l'infondatezza sulla base di plurime argomentazioni, concludendo per il rigetto del ricorso.

Dopo lo scambio di note autorizzate, all'udienza del 27.6.2018 Collegio tratteneva la causa in decisione.

L'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura non appare fondata. L'oggetto della domanda proposta dai ricorrenti concerne la rettifica di un atto dello Stato Civile trascritto in Italia conformandolo a quello formato dal corrispondente ufficio dello Stato californiano in

riferimento allo stato di filiazione del minore [redacted]. Tale domanda è riconducibile al disposto di cui all'art. 95 del d.lgs. n. 396/2000 che individua nel Tribunale adito il giudice competente a decidere sul ricorso di che intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o opporsi al rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di eseguire una trascrizione.


Nel merito il ricorso appare meritevole id accoglimento.

Il minore [redacted] è nato nello Stato della California acquisendo la cittadinanza di tale Stato in base alle leggi che lo governano.

In base alle norme di diritto internazionale privato e segnatamente in base all'art. 33 della l. n. 218/95 (come modificato dal d.lgs. n. 154/13) il suo *status* è regolato dalla sua legge nazionale (o se più favorevole dalla legge dello Stato di cui i genitori sono cittadini al momento della nascita); ai sensi dell'art. 65 della stessa legge i provvedimenti stranieri relativi alla capacità, all'esistenza dei rapporti di famiglia o di diritti della personalità pronunciati dall'autorità dello Stato nazionale hanno effetto nel nostro ordinamento, purchè non siano contrari all'ordine pubblico.

L'unico limite alla trascrivibilità dell'atto di stato civile formato nello Stato della California è pertanto rappresentato dalla non contrarietà dell'atto all'ordine pubblico.

Tale specifica questione è stata oggetto di approfondito esame da parte della Suprema Corte con due recenti decisioni (Cass. 30.9.2016, n. 19599, seguita da Cass. 15.6.2017, n. 14878) nelle quali è stata esclusa la contrarietà all'ordine pubblico della trascrizione di un atto di nascita validamente formato in uno stato estero da cui risulti la riconducibilità del rapporto genitoriale a due persone dello stesso sesso. "Il Giudice italiano, chiamato a valutare la compatibilità con l'ordine pubblico dell'atto di stato civile straniero, i cui effetti si chiede di riconoscere in Italia...deve



verificare non già se l'atto straniero applichi una disciplina della materia conforme o difforme rispetto ad una o più norme interne... ma se esso contrasti con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo desumibili dalla Carta costituzionale, dai trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo" (Così Cass. 30.9.2016, n. 19599, cit.) "tenuto anche conto dell'esigenza di tutela del superiore interesse del minore, contro qualunque discriminazione, anche con riferimento alla coppia genitoriale in cui è inserito" (così Cass. n. 14878/17 cit.).-

Il Collegio ritiene di aderire a tale principio e alle ragioni che lo sorreggono, facendolo proprio.

Posto dunque che l'atto di stato civile straniero di cui si chiede la trascrizione nel nostro ordinamento con rettifica di quello originariamente trascritto risulta validamente formato nello Stato di provenienza, deve ritenersi che non vi siano ragioni ostative all'accoglimento della domanda dei ricorrenti.

La particolarità e novità delle questioni giuridiche sottese alla decisione integrano la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale accoglie il ricorso e per l'effetto dispone la rettifica dell'atto di nascita di [redacted] nato il [redacted] a [redacted] (Atto del Comune di [redacted] - anno 2010) indicando come genitori del predetto [redacted] e [redacted], conformemente all'atto formato dall'autorità amministrativa americana. Compensa le spese del procedimento.

Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 23.7.2018.

Depositato in cancelleria
11 SET. 2018
OPERATORE GIUDIZIARIO
DANIELA DEL COLOMBO

Il Presidente

